

# COMUNE DI ROSSA

**ORDINANZA NR. 01/2018**

## **MISURE SANZIONATORIE PER LE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO**

### **IL SINDACO**

**Premesso** che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

**Rilevato** che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone attrezzate per bambini, aree non recintate e quindi facilmente accessibili, ecc ecc) a causa dell'incuria di alcuni proprietari /conduttori di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguente rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché al grave pregiudizio al pubblico decoro.

**Preso atto** altresì che la mancanza della rimozione degli escrementi dal suolo pubblico, oltre che a costituire un grave atto di inciviltà, può provocare rischi per la salute della popolazione e un danno di immagine al Comune di Rossa.

**Dato atto** che effettivamente esiste un disagio nei cittadini determinato dal malcostume di alcuni proprietari/conduttori di cani, nel lasciare sul suolo le deiezioni prodotte dai propri animali.

**Considerato** che i luoghi pubblici e aperti devono essere mantenuti costantemente puliti.

**Considerata** la necessità del rispetto delle normali regole di pacifica convivenza e buona educazione tra cittadini ..

**Visto** il regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 08/02/1954;

**Visto** il vigente regolamento di Polizia Urbana;

**Vista** la legge 281/1991 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

**Vista** la legge della Regione Piemonte 27/2009 (Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale);

**Visti** gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

**Vista** la legge 689/1981 (procedimento sanzionatorio amministrativo).

### **ORDINA**

1. I cani non devono essere lasciati liberi di vagare in luoghi pubblici o nell'ambito del territorio comunale privi di guinzaglio e, nei casi previsti dalla legge e dai Regolamenti, di idonea museruola; sono esclusi dalla presente ordinanza i cani impiegati per lavoro o servizio, esclusivamente nell'espletamento delle loro mansioni e debitamente sotto il controllo diretto e costante del conduttore operatore;
2. I proprietari e detentori di cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini, ecc., devono adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;

3. I proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, hanno l'obbligo di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la raccolta, o altra idonea attrezzatura, delle deiezioni solide degli animali;
4. I proprietari e conduttori di cani devono provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei loro cani con idonei involucri o sacchetti e gettati nei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti;

#### **DETERMINA**

- Per le violazioni di cui al punto 1. della presente ordinanza la sanzione in misura fissa da pagare al Comune di Rossa di € 50,00 (cinquanta euro);
- Per le violazioni di cui al punto 2. della presente ordinanza la sanzione in misura fissa da pagare al Comune di Rossa di € 100,00 (cento euro)
- Per le violazioni di cui al punto 3. della presente ordinanza la sanzione in misura fissa da pagare al Comune di Rossa di € 50,00 (cinquanta euro)
- Per le violazioni di cui al punto 4. della presente ordinanza la sanzione in misura fissa da pagare al Comune di Rossa da € 150,00 (centocinquanta euro);
- Di revocare la precedente ordinanza n. 04/2005.

#### **DISPONE**

L'affissione di copia della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale

#### **AVVISA**

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima.

Dalla Residenza Comunale, 5 gennaio 2018

Il Sindaco  
Alex ROTTA